



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
CHIOGGIA

ORDINANZA N°30/2012

Il Capo del Circondario Marittimo di Chioggia:

CONSIDERATA la presenza nel Compartimento Marittimo di Chioggia, di n. 03 (tre) strutture metalliche denominate “ Monotubolare ADA 2, ADA 3 e ADA 4”, situate nei punti di coordinate geografiche **datum WGS84** Lat. 45° 10' 58.320"N - Long. 012° 35' 29.650"E; Lat. 45° 10' 57.400"N - Long. 012° 35' 29.200"E; Lat. 45° 10' 57.981"N - Long. 012° 35' 28.355"E e la necessità di disciplinare la navigazione presso le stesse;

VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 24/2008 in data 30.04.2008 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Chioggia (in corso di rinnovo);

VISTO l'art.28 del D.P. R. n°886 in data 24.05.1979 In integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

ACQUISITO il parere prot. n. SM/2478 in data 06/04/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – Divisione II – Sezione U.N.M.I.G. di Bologna – Ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche dell'Italia Settentrionale e relativi impianti in mare;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO necessario disciplinare la navigazione al fine di prevenire eventuali incidenti a salvaguardia della vita umana in mare;

RENDE NOTO

che nella zona di mare di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Chioggia e precisamente per un'occupazione complessiva di mq. 1000 (mille), sono posizionate n. 03 strutture monotubolari metalliche denominate “monotubolari ADA” nei punti aventi le seguenti coordinate geografiche (DATUM WGS 84):

ADA 2	Lat. 45° 10' 58.320"N Long. 012° 35' 29.650 "E;
ADA 3	Lat. 45° 10' 57.400"N Long. 012° 35' 29.200 "E;
ADA 4	Lat. 45° 10' 57.981"N Long. 012° 35' 28.355 "E.

ORDINA

Articolo 1 Interdizione

A far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza è vietato l'ancoraggio, la pesca di qualunque genere e le attività subacquee non espressamente autorizzate in un raggio di 500 (cinquecento) metri dalle 3 (tre) strutture monotubolari di cui al RENDE NOTO.

Si fa obbligo, in ogni caso, a tutte le unità di mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 (cento) metri dalle predette strutture.

Non sono soggette ai divieti/obblighi di cui sopra:

- 1) le unità e personale autorizzato dai concessionari;
- 2) le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia, unità di pronto intervento nonché militari in genere in ragione del loro ufficio;
- 3) le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere alle aree in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;

Articolo 2 Prescrizioni per il concessionario

Il concessionario è tenuto alla sorveglianza e alla manutenzione dei segnalamenti marittimi vigenti sulla propria concessione. Qualora, uno o più di essi risultasse in avaria o assente il titolare/legale rappresentante dovrà darne puntuale comunicazione alla Capitaneria di Porto di Chioggia. Analoga comunicazione andrà fatta per il successivo ripristino

Articolo 3 Disposizioni sanzionatorie

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare dell'art. 53 del D.Lgs. 18 luglio 2005 n° 171, se alla condotta di unità da diporto e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.it/chioggia alla sezione Ordinanze.

Chioggia, lì 17.04.2012

**F.to
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea CONTE**